SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Toscana

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 175

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del CNEL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

06A07052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO 13 luglio 2006.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e al biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti gli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», che prevedono, per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, un procedimento negoziale, che ha cadenza quadriennale per gli aspetti normativi e cadenza biennale per quelli economici, ed i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto, in particolare, l'art. 27 del predetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, «ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica», ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, «secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego»;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area interessata una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'àmbito considerato, e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'àmbito considerato;

Ritenuto che per il personale della carriera prefettizia non è prevista la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale e che, di conseguenza, ai fini del calcolo della rappresentatività rileva esclusivamente il dato associativo, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale della carriera prefettizia sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Vista la nota prot. OM 6161/Bis/P-830 del 3 maggio 2006 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001 ...», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia, riferiti al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale il prof. Luigi Nicolais è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 con il quale al prof. Luigi Nicolais, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...» nonché a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e al biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative:

1) SI.N.PRE.F. (Sindacato Nazionale dei Funzionari Prefettizi);

2) S.N.A.DI.P. - CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi);

3) CISL - FPS;

4) AP - ASSOCIAZIONE PREFETTIZI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006

Il Ministro: NICOLAIS

06A07125

DECRETO 13 luglio 2006.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante norme «in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate»;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione;

Visti in particolare gli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni che dettano norme per la individuazione delle delegazioni di parte pubblica e, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, delle delegazioni sindacali della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, il comma 1, lettera A), in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze, della difesa, delle finanze, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, quest'ultimo ora Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente, delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale;

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ammette «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale ...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato ...» e altresì, che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995 e successive modifiche e integrazioni solo con riferimento al dato associativo, non disponendo tale personale di forme di rappresentanza elettiva, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene l'individuazione;

Viste le note del 28 marzo 2006, prot. GDAP-0110102-2006 e del 19 aprile 2006 s.n., del Ministero della giustizia con cui sono stati trasmessi i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2005, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo della Polizia penitenziaria;

Vista la nota del 31 marzo 2006, prot. 626, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2005, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo forestale dello Stato, facendo presente

che alcune organizzazioni sindacali non hanno certificato i dati contestando «le modalità delle deleghe e delle revoche»;

Vista la nota del 21 aprile 2006, prot. 557/RS/01/124/0847 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati, comunque, certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2005, con riguardo alle organizzazioni esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, facendo presente che:

«... d'intesa con le OO.SS., le procedure connesse all'attività di verifica e certificazione del dato associativo sono state affidate agli Uffici amministrativo-contabili delle Questure che, previo contraddittorio con i rappresentanti sindacali provinciali, hanno provveduto alla sottoscrizione delle schede»;

la sola organizzazione SAP non ha certificato i dati e che «... tuttavia, effettuate le necessarie verifiche, non sono emersi elementi che autorizzino a discostarsi dal dato rilevato presso le sedi periferiche»;

Ritenuto che la mancata «ratifica» della relativa «scheda riepilogativa» del dato da parte del rappresentante del SAP deve considerarsi assorbita dall'«attività di verifica e di certificazione del dato associativo» avvenute, previa intesa con le OO.SS. nazionali e, di conseguenza, anche con il SAP, presso gli Uffici amministrativo-contabili della Questura, nonché dall'ulteriore verifica del predetto Ministero dalla quale «non sono emersi elementi che autorizzino a discostarsi dai dati rilevati presso le sedi periferiche», così come chiaramente comunicato dal Ministero dell'interno con la citata nota di trasmissione dei dati;

Vista la nota prot. n. 860 del 5 maggio 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in relazione ai riferiti dati trasmessi con la predetta nota del 31 marzo 2006, ha comunicato, tra l'altro, che i dati in parola sono stati certificati da tutte le organizzazioni sindacali interessate, fatta eccezione per l'organizzazione SAPAF, la quale «... ha presentato, in data 8 marzo 2006, un ricorso al TAR Lazio avverso il riconoscimento di alcune revoche sindacali che sono pervenute all'ufficio ricevente nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002, ma secondo procedure di consegna che non hanno rispettato, a parere della sigla, la circolare emanata il ... 23/10/2002»;

Ritenuto che l'art. 34, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002, condiziona la validità delle revoche, ai fini della misurazione del grado di rappresentatività, alla sola data di presentazione del 31 ottobre di ogni anno, senza dettare alcuna modalità in ordine alla citata presentazione e che, pertanto, deve intendersi, allo stato, comunque, legittimo l'operato dell'Amministrazione, così come d'altra parte si evince dall'ordinanza del TAR Lazio - Sez. II TER, giudice adito, che in data 15 maggio 2006 ha respinto la domanda incidentale di sospensione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale il prof. Luigi Nicolais è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 con il quale al prof. Luigi Nicolais, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...» nonché a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

La delegazione sindacale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è composta dalle seguenti associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato:

a) Polizia di Stato:

1) S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia);

2) S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia);

3) S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia);

4) SILP per la CGIL;

5) Federazione Confederazione CONSAP - ITALIA SICURA [ANIP USP];

6) Federazione Sindacale Polizia - Li.Si.Po So.di.Po - Rinnovamento Sindacale per l'UGL;

7) COISP-UP-FPS (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia);

8) UIL PS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato);

b) Corpo della polizia penitenziaria:

1) S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria);

2) O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria);

3) CISL-FPS/Polizia penitenziaria;

4) UIL-PA/Polizia penitenziaria;

5) Si.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria);

6) CGIL-FP/Polizia penitenziaria;

7) S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria);

8) U.S.P.P. (UGL FNPP - CLPP - LISIAPP);

9) Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P.;

c) Corpo forestale dello Stato:

1) S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale);

2) UGL/Corpo forestale dello Stato;

3) CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato;

4) UIL-PA/Corpo forestale dello Stato;

5) Federazione Sindacale Forestale SAPE-COFS-CISAL;

6) CGIL-FP/Corpo forestale dello Stato;

7) Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006

Il Ministro: NICOLAIS

06A07126

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Yahia Ariel Angel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Yahia Ariel Angel, nato a Buenos Aires (Argentina) il 26 luglio 1973, cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniero Industrial» conseguito in Argentina presso la «Universidad de BuenosAires» (Argentina) in data 9 marzo 1999 e rilasciato il 18 novembre 1999 ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieria Industrial» di Buenos Aires dal 10 giugno 2005 al n. 4424;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 28 febbraio 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia

per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 — e successive modifiche — e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il sig. Yahia possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Brescia in data 18 settembre 2003, rinnovato il 20 giugno 2004 con validità fino all'8 settembre 2006 per motivi familiari;

Decreta

Art. 1.

Al sig. Yahia Ariel Angel, nato a Buenos Aires (Argentina) il 26 luglio 1973, cittadino argentino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) impianti elettrici.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fme dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore «industriale».

06A07139

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Romero Fernandez Alicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Romero Fernandez Alicia, nata a Barcellona (Spagna) il 26 ottobre 1980, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Psicologa» conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo degli «psicologi - sezione A» e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universitat de Barcelona» in data 7 ottobre 2003;

Rilevato che la richiedente è stata iscritta al «Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya» dal 14 febbraio 2005 al n. 14397;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi l'11 aprile 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Romero Fernandez Alicia, nata a Barcellona (Spagna) il 26 ottobre 1980, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07140

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2006.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002-1° luglio 2009, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° luglio 2006 e scadenza 1° gennaio 2007.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 12807 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.292.970.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1° luglio 2006 e scadenza 1° gennaio 2007;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 1° luglio 2006, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003219711) è determinato nella misura dell'1,70% relativamente alla decima semestralità, di scadenza 1° gennaio 2007.

Gli oneri per interessi ammontano ad euro 225.980.490,00 e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2006

Il direttore: CANNATA

06A07123

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Cambuli Isabella di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cambuli Isabella, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del Certificat D'Apprentissage di «Estheticienne», conseguito in Belgio, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Estetista»;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1 comma 4 lettera *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 comma 4, del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 19 giugno 2006;

Ritenuto che il Certificat D'Apprentissage di «Estheticienne», rilasciato a seguito di un contratto di apprendistato, riconosciuto dall'Istituto di formazione permanente per il ceto medio e le piccole e medie imprese, nonché l'esperienza professionale certificata, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Il Certificat D'Apprentissage di «Estheticienne», conseguito in Belgio in data 30 giugno 1996, dalla sig.ra Cambuli Isabella, nata a Charleroi (Belgio) il 22 marzo 1977, e l'esperienza professionale svolta in qualità di dipendente di cui in premessa, consentono il riconoscimento del titolo per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2006

Il direttore generale: MARINCIONI

06A07152

DECRETO 20 luglio 2006.

Scioglimento di diciotto società cooperative.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del direttore generale della direzione generale e degli AA.GG. Risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro (già Uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla materia di cooperazione;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale della cooperazione reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e che nessuna opposizione risulta pervenuta;

Vista la nota n. 18283 del 21 giugno 2006 del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale degli enti cooperativi - Divisione V;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile laddove prevede che l'autorità di vigilanza possa sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Decreta

lo scioglimento delle società cooperative sotto elencate — ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile — senza far luogo a nomina di commissario liquidatore:

N.	DENOMINAZIONE	SEDE	DATA COSTIT	NOTAIO	REP.	REA	COD.FISCALE
1	Oscar Piccola soc. coop.	Chioggia	29.01.1999	Nicolo Noto	61575	283455	03109060271
2	Service Pro piccola scarl	Mestre	09.08.2002	Bandieramonte Stefano	52193	305575	03402830271
3	Europea piccola scarl	Chioggia	18.10.1999	Noto Nicolò	65026	286796	03162390276
4	Mina Service	Cinto Caomaggiore	16.10.2003	Forte Gianluca	68489	312728	03489060271
5	Adriatica Venus piccola scarl	Chioggia	31.07.2003	Noto Nicolò	83366	311640	03476950278
6	C.M.M.	Mestre	22.03.1999	Ausilio Angelo	5561	284155	03124610274
7	Santa Chiara piccola scarl	Chioggia	08.09.2000	Caputo Alessandro	105554	292924	03242580276
8	Migrantes piccola scarl	Portogruaro	06.07.1999	Sperandio Maria Luisa	35531	286371	03151100272
9	Nuovo Millennio	Campagna Lupia	04.02.2000	Holler Remo	81125	288949	03194240275
10	C.T.S. piccola scarl	Mestre	10.10.2000	Faotto Mario	115815	293243	03246910271
11	Marina piccola scarl	Chioggia	06.02.1998	Caputo Alessandro	80438	276839	03036510273
12	Copesca Punta Sabbioni iccola scarl	Venezia	22.03.1979	Sandi Angelo	3870	151729	00806560272
13	Arlecchino Piccola soc. coop.	Portogruaro	06/10/2000	Pertegato Giorgio	119215	294597	03251570275
14	T.P.S. piccola soc. coop.	Mestre	01/08/1996	Raiti Nicola	30434	//	05147101009
15	Euroservice Group soc. coop.	Marghera	11/01/2002	Faotto Mario	118893	301248	03356430276
16	Baobab Piccola soc. coop. arl	Mestre	29/10/1999	Vianini Carlo	56040	//	03166250278
17	Integra Consulenti Associati piccola scarl	Marghera	02/07/2001	Chiaruttini Paolo	23452	298159	00806560272
18	Le Piramidi piccola soc. coop. arl	San Michele al Tagliamento	08/02/2001	Cortellazzo Roberto	11919	295485	03277370270

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.

Venezia-Mestre, 20 luglio 2006

Il direttore provinciale: MONACO

06A07124

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 7 giugno 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Vittoria Turello, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale, per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

Diploma Superiore di Arpa rilasciato dal Conservatorio Reale di Musica di Bruxelles il 7 luglio 1995;

Diploma Superiore di Maestro di Musica rilasciato dal Conservatorio Reale di Musica di Bruxelles il 9 luglio 1996; posseduto da Vittoria Turello, nata a Udine, il 12 agosto 1973, di cittadinanza comunitaria (italiana); ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A «Educazione musicale nella scuola media»;

77/A «Strumento musicale nella scuola media» - Arpa.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A07029

DECRETO 12 giugno 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Barbara Gisser, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo

2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di fonnazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 16 novembre 2005 (prot. n. 19534) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 3 maggio 2006 (prot. n. 4747/C31) e relativi allegati con la quale la Direzione regionale del Friuli-Venezia Giulia ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: «Zeugnis über die lehramtsprüfung für volksschulen», rilasciato dall'Accademia Pedagogica della Regione Federale - Tirolo il 25 giugno 1973, nonché attestati della Commissione d'esami per l'insegnamento nelle scuole dell'obbligo, scuole speciali e corsi d'istruzione negli istituti politecnici nonché per l'esame di abilitazione nelle scuole elementari ad Innsbruck rilasciati il 12 novembre 1976, 28 marzo 1977, 21 novembre 1977 e 7 novembre 1978, posseduto da Barbara Gisser, nata a Nikosldorf (Austria), il 16 agosto 1953, di cittadinanza comunitaria (italiana), è titolo abilitante all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, specializzazione insegnante di sostegno.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A07024

DECRETO 22 giugno 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Carmen Adelaide Daccordo, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 11 febbraio 2006 (prot. n. 1274) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 9 giugno 2006 (prot. n. 1892/A/C31) e relativi allegati con la quale la direzione regionale per il Piemonte ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione: «Profesora de lengua inglesa» rilasciato dall'Instituto Superior de Formacion Docente n. 21 della città di Moreno il 18 dicembre 1986, posseduto dalla cittadina comunitaria Carmen Adelaide Daccordo nata a Ivrea il 19 luglio 1964, comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dello Stato Argentino, che lo ha rilasciato, subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera - inglese;

46/A Lingue e civiltà straniere - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A07028

DECRETO 22 giugno 2006.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Liborio Guarneri, di titolo di formazione, acquisito nella Confederazione Elvetica, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 dei citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 19 giugno 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: Diploma di Fagotto, conseguito il 16 ottobre 1995 presso l'Istituto Musicale «V. Bellini» di Caltanissetta, Diploma di Perfezionamento - materia: fagotto, conseguito il 30 giugno 2001 presso il Conservatorio della Svizzera italiana; titolo di abilitazione all'insegnamento: Diploma di Pedagogia Musicale rilasciato il 28 maggio 2002 dal Conservatorio della Svizzera italiana; posseduto da Liborio Guarneri, nato a San Cataldo (Caltanissetta), il 9 agosto 1973, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 77/A «Strumento musicale nella scuola media» - fagotto.

2, Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A07027

DECRETO 22 giugno 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria de las Viñas Garcia Criado, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 19 giugno 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Ciencias de la Informacion», conseguito l'11 marzo 1982 presso l'Università di Barcellona; titolo di abilitazione all'insegnamento: Magister Universitario «Enseñanza del Español como Lengua Extranjera» rilasciato il 4 marzo 1998 dell'Università Complutense di Madrid; Certificado de Aptitud Pedagogica rilasciato il 23 marzo 2004 dalla predetta Università di Madrid; posseduto da Maria de las Viñas Garcia Criado, nata a Aranda de Duero - Burgos (Spagna), il 9 settembre 1956, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A07026

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 19 luglio 2006.

Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del Fosso Rigo, ricadente nel comune di Fossato di Vico, in provincia di Perugia, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici, con determinazione dirigenziale n. 4003 del 13 maggio 2005 della giunta regionale dell'Umbria, pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Umbria n. 27 del 22 giugno 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera *o),* del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004 recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 3;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 febbraio 2006 «Modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante: Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici;

Vista la nota prot. n. 0095541 del 6 giugno 2005 con la quale la regione dell'Umbria, giunta regionale - Direzione regionale politiche territoriali ambiente e infrastrutture, ha trasmesso copia del provvedimento costituito dalla determinazione dirigenziale n. 4003 del 13 maggio 2005 di adozione della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del Fosso Rigo richiesta dal comune di Fossato di Vico in provincia di Perugia ai sensi dell'art. 142, comma 3;

Considerato che con la suddetta nota la regione dell'Umbria ha richiesto al comune di Fossato di Vico l'affissione della citata determinazione dirigenziale all'albo pretorio comunale;

Vista la nota prot. n. 0095679 del 6 giugno 2005 con la quale la regione dell'Umbria, giunta regionale - Direzione regionale politiche territoriali ambiente e infrastrutture, ha richiesto la pubblicazione della citata determinazione dirigenziale nel bollettino ufficiale regionale;

Vista la determinazione dirigenziale della Giunta regionale dell'Umbria n. 4003 del 13 maggio 2005 di adozione della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del Fosso Rigo richiesta dal comune di Fossato di Vico in provincia di Perugia ai sensi dell'art. 142, comma 3, pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Umbria n. 27 del 22 giugno 2005;

Considerato che la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, con nota prot. n. 0002861 del 25 maggio 2006, ha inoltrato alla direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici la documentazione cartografica e fotografica relativa al tratto del Fosso Rigo oggetto della suddetta determinazione dirigenziale della giunta regionale dell'Umbria;

Considerato che con la citata nota la direzione regionale, vista l'istruttoria della soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell'Umbria, di cui alla nota protocollo n. 12993/05 del 12 agosto 2005 e, a seguito di sopralluogo congiunto, ha espresso il seguente parere: «(... ...) Come si evince dalla planimetria allegata alla determinazione dirigenziale della regione Umbria n. 4003 del 13 maggio 2005, già in possesso di codesta spettabile direzione generale, e dall'esame della documentazione fotografica allegata, l'area in oggetto indicata riguarda il tratto in destra idrografica del Fosso Rigo per la parte a nord del centro abitato denominato come "Osteria del Gatto", l'intera area di rispetto del Fosso in prossimità del centro abitato e il tratto ancora in destra idrografica a sud dello stesso centro, fino alla confluenza con il Fosso Sciola.

La documentazione fotografica allegata, (... ...), riguarda le riprese effettuate da diversi punti di osservazione denominati con le lettere.

Le riprese "*a*" e "*b*" (effettuate rispettivamente a monte e a valle della linea ferroviaria) mostrano il tratto a nord dell'abitato Osteria del Gatto, nel quale la parte di esclusione proposta dalla regione è quella in destra idrografica, destinata dal PRG - Parte operativa a zone per attività produttive e commerciali; il Fosso è riconoscibile dalla presenza dei pioppi cipressini.

Dalle riprese effettuate dal punto “c” si osserva l’abitato citato nella fotografia centrale e la parte a monte (foto nn. 58 e 59) e a valle dello stesso (foto nn. 48 e 49) fino alla confluenza con il Fosso Sciola. Come si evince dallo stralcio allegato di P.R.G. - Parte operativa, la zona di Osteria del Gatto è individuata principalmente come zona B residenziale di completamento.

Dal punto “*d*” di osservazione e ancora visibile l’abitato di Osteria del Gatto e si riesce a seguire l’andamento del Fosso Rigo sempre dalla vegetazione di alto fusto che ne sottolinea l’andamento; nelle viste riprese dai punti “*g*” ed “*h*” si osservano alcuni tratti all’interno del centro abitato, in alcuni dei quali il Fosso è stato incanalato in opere di cemento.

Dal punto “di” di osservazione si vede la zona produttiva a valle dell’abitato di Osteria del Gatto e in destra idrografica del Fosso Rigo destinate nel P.R.G. a zone D per attività produttive e commerciali che tuttavia osservano ancora aspetti di naturalità.

In conclusione del sopralluogo effettuato e dalla documentazione fotografica prodotta si evince che, nonostante le trasformazioni di alcune zone limitrofe, così come anche sottolineato nella nota della soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell’Umbria prot. n. 12993 del 12 settembre 2005, a parere di questa direzione generale il Fosso Rigo per la vegetazione di alto fusto che ne sottolinea l’andamento e ne evidenzia il tracciato, per la presenza di zone che conservano le loro caratteristiche naturali, incide ancora sul paesaggio e conserva così la rilevanza paesaggistica, in ogni caso proporzionale alle sue dimensioni. Si sottolinea inoltre che, secondo il P. T.C.P. vigente, a valenza paesaggistica, le attività sono in generale formate dall’art. 39 del citato piano per il quale, come anche osservato dalla regione Umbria, ai sensi del comma 4, lettera *c)*, è in generale “vietata ogni forma di edificazione a distanza inferiore ai 30 metri dalla sponda dei fiumi”. Si informa che l’area è inoltre compresa nell’area contigua del Parco regionale del Monte Cucco. Si precisa che gran parte della zona nota come Osteria del Gatto già dal 1983 risultava individuata come zona B (Be e Bi) e pertanto rientrante nel disposto dell’art. 142, comma 2, come si può constatare dallo stralcio del programma di fabbricazione vigente alla data del 6 settembre 1985 (... ...)»;

Considerato che la direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, con relazione prot. n. DG BAP S02/34.07.10./13468/2006 del 17 luglio 2006, visionati gli atti, le cartografie e la documentazione fotografica ad essi allegata, ha concordato con il parere espresso dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria «(... ...) anche in considerazione dell’opportunità di garantire l’individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate, nell’ambito dell’attività di pianificazione paesaggistica prevista dall’art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come formato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, ripristinando le misure di conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge, al fine di evitare un’ulteriore compromissione del bene di cui trattasi»;

Considerato che il presente provvedimento di conferma della rilevanza paesaggistica del tratto del Fosso Rigo ricadente nel comune di Fossato di Vico, in provincia di Perugia, comporta in particolare l’obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all’ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004, per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Decreta:

Ai sensi dell’art. 142, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, è confermata la rilevanza paesaggistica ex art. 142, comma 1, lettera *c)* del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del tratto del Fosso Rigo, ricadente nel comune di Fossato di Vico, in provincia di Perugia, secondo l’allegata planimetria, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con determinazione dirigenziale n. 4003 del 13 maggio 2005 della giunta regionale dell’Umbria, pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Umbria n. 27 del 22 giugno 2005.

Con il presente decreto ministeriale si conferma, pertanto, il regime vincolistico delle suddette aree, con specifico riferimento alle norme d’uso previste dall’art. 39 del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.).

Sono escluse dal vincolo *ope-legis*, ai sensi dell’art. 142, comma 2, lettera *a)*, le aree della zona nota come «Osteria del Gatto» che già dal 1983 risultavano individuate come zona B (Be e Bi) secondo il programma di fabbricazione vigente alla data del 6 settembre 1985, approvato con delibera del Presidente della giunta regionale dell’Umbria 25 agosto 1983, n. 540;

La soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell’Umbria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell’art. 140, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all’albo pretorio del comune di Fossato di Vico e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell’interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 19 luglio 2006

Il direttore generale: CECCHI

ALLEGATO

PLANIMETRIA CATASTALE 1:10.000
limite zona sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142, lett. c), D. lgs.. N. 42/2004
Aree di cui si conferma la rilevanza paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni (ad eccezione delle aree già escluse dal vincolo ope-legis, ai sensi dell'art. 142, comma 2, lett. a nella zona nota come "Osteria del Gatto" che già dal 1983 risultavano individuate come zona B (Be e Bi) secondo il programma di fabbricazione vigente alla data del 06/09/1985, approvato con Delibera del Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria 25 agosto 1983 n. 540)
Allegato al D.M. 19 LUG. 2006
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Roberto Cecchi

06A07141

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 17 luglio 2006.

Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 e n. 3464/2005 - Integrazione disposizioni generali per l'erogazione di contributi a privati gravemente danneggiati (punto 2.1.4. parte II allegato «A». (Ordinanza commissariale A/31 del 7 aprile 2006). (Ordinanza n. A/36).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza prorogato al 31 dicembre 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005;

Richiamata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Considerato che con ordinanza commissariale A/31 del 7 aprile 2006 è stata attivata una procedura per la concessione di contributi a favore di privati gravemente danneggiati dall'evento in oggetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera *c)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Richiamate le disposizioni generali per l'erogazione di contributi a privati gravemente danneggiati di cui all'allegato «A» alla suddetta ordinanza commissariale e in particolare il paragrafo 2.1. parte seconda ove è prevista la concessione di contributi oltre che per i danni a beni immobili (punto 2.1.1.) anche per i danni a beni mobili (punto 2.1.2) e mobili registrati (punto 2.1.4.);

Considerato che ai sensi del punto 2.1.4 delle predette disposizioni il limite massimo del valore del danno a beni mobili registrati è quello indicato dai listini delle riviste specializzate (Quattroruote, Motociclismo, altre);

Visto che i listini delle riviste specializzate prendono in considerazione ai fini della valutazione commerciale solo gli autoveicoli immatricolati a partire dall'anno 1994;

Considerato che il comune di Carrara ha evidenziato la sussistenza di domande di contributo per danni a beni mobili registrati, nello specifico autovetture immatricolate in anni precedenti l'anno 1994, che quindi non risultano nei predetti listini;

Valutata la necessità di individuare il limite massimo del valore del danno subito da beni mobili registrati immatricolati in anni antecedenti l'anno 1994;

Ordina:

1. Di integrare il punto 2.1.4 (beni mobili registrati) parte seconda delle disposizioni generali per l'erogazione di contributi ai privati gravemente danneggiati di cui all'allegato «A» ordinanza commissariale A/31 del 7 aprile 2006 inserendo dopo il primo capoverso i seguenti capoversi:

«Per i beni mobili registrati immatricolati in anni precedenti l'anno 1994 (ultimo anno di immatricolazione preso in considerazione dalle riviste specializzate), il limite massimo del valore del danno è dato dal valore dello stesso bene mobile registrato immatricolato nell'anno 1994.

Per i beni mobili registrati per i quali non risulta la valutazione nei listini delle riviste specializzate, il limite massimo del valore del danno è dato dal valore di un bene mobile registrato immatricolato nell'anno 1994 analogo per cilindrata e casa produttrice.».

2. Di comunicare la presente ordinanza ai comuni di Carrara e di Massa di disporne la pubblicazione, sul bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 17 luglio 2006

Il commissario delegato: ARTUSA

06A07143

ORDINANZA 17 luglio 2006.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Liquidazione a favore del comune di Carrara dei contributi dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati. (Ordinanza n. A/35).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 è stato dichiarato lo stato di emergenza, poi prorogato al 31 dicembre 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal Dl. 355/2003 sopra citato è stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di euro 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2005 e di altrettanti euro 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2006;

Preso atto che tali risorse sono state ripartite tra le varie tipologie di interventi inizialmente con ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 e successivamente con ordinanza commissariale n. A/4 del 19 aprile 2004;

Visto che in particolare sono stati destinati euro 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. A/2 del 28 gennaio 2004 con cui sono state approvate le disposizioni per l'attivazione delle «Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara», tra cui il contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati (art. 3, parte I, allegato 1);

Vista la nota prot. 048/PC 2006 - prot. n. 25239 del 29 maggio 2006 con cui il comune di Carrara ha indicato i nuclei familiari evacuati nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2006 e quantificato in euro 2.800,00 l'importo da erogare per l'autonoma sistemazione;

Considerato che ai fini della liquidazione il comune ha dato atto di avere effettuato le verifiche previste dalle disposizioni di cui all'ordinanza n. A/2 circa il numero dei componenti dei nuclei familiari e il protrarsi della evacuazione, nonché allegato alle suddette note la documentazione indicata nella nota commissariale del 14 aprile 2004 prot. 120/11187/10.3.2;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione a favore del comune di Carrara della somma di euro 2.800,00 per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati;

Ordina:

1. Di liquidare a favore del comune di Carrara, come descritto in premessa, l'importo di euro 2.800,00 per consentire l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione a beneficio dei nuclei familiari evacuati.

2. Di imputare la suddetta liquidazione a favore del comune di Carrara, sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003.

3. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 17 luglio 2006

Il commissario delegato: ARTUSA

06A07144

ORDINANZA 18 luglio 2006.

Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005 e n. 3501/2006. Ripartizione risorse finanziarie e rimborso delle spese di soccorso. (Ordinanza n. C/2).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Richiamato il decreto del 18 novembre 2004 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 novembre 2005, prorogato al 31 dicembre 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 per gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle provincie di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004;

Visto il successivo decreto del 13 gennaio 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006 in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito le medesime province nel mese di novembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005 con la quale sono state ripartite tra le regioni le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare è stato attribuito alla regione Toscana per gli eventi atmosferici verificatisi

nell'ottobre 2004 nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena un contributo annuale di euro 600.000,00 con il quale è stato stipulato un mutuo per l'importo complessivo di euro 6.959.511,37;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3501 del 9 marzo 2006 con cui sono state previste «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 e nel mese di novembre 2005»;

Preso atto che all'art. 1 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato per le predette situazioni di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al commissario delegato ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza sopra richiamata che comprendono in particolare:

a) la ricostruzione, il ripristino e la messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate da eventi calamitosi;

b) la realizzazione di adeguate misure di intervento sul territorio volte alla prevenzione o al contenimento delle diverse tipologie di rischio;

c) l'erogazione di contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati o distrutti;

d) il rimborso degli oneri sostenuti nella prima fase dell'emergenza da parte degli enti locali;

Richiamato l'art. 4 della medesima ordinanza in base al quale il commissario provvede alla realizzazione degli interventi ivi previsti con le risorse finanziarie stanziate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005 oltre a euro 1.736.006,06 derivanti da economie realizzate dalla regione Toscana nella gestione di precedenti situazioni emergenziali;

Vista la disponibilità delle risorse pari a euro 8.695.517,43 sulla contabilità speciale n. 3369 intestata al Commissario delegato;

Richiamata l'ordinanza C/1 del 28 marzo 2006 in cui sono stati individuati i comuni danneggiati e i primi interventi urgenti nei comuni di Murlo e Poppi, riservando al loro finanziamento l'importo di euro 450.000,00;

Considerato che in accordo con gli enti locali interessati il rimborso delle spese sostenute è stato stabilito nella quota del 60% delle spese documentate per un importo massimo complessivo pari a euro 1.250.000,00;

Verificato che la provincia di Grosseto ha sostenuto spese di soccorso per euro 737.279,95 di cui euro 546.430,95 ammissibili a finanziamento il cui 60% è pari a euro 327.858,57;

Preso atto della rinuncia della provincia di Grosseto al recupero delle spese di soccorso al fine di finanziare un ulteriore intervento di messa in sicurezza del fiume Ombrone per euro 330.000,00;

Ritenuto pertanto di ripartire le risorse complessive pari a euro 8.695.517,43 come di seguito indicato:

rimborso delle spese in emergenza sostenute dagli enti locali: euro 915.517,43;

primi interventi urgenti (comuni di Murlo e Poppi): euro 450.000,00;

per l'avvio di procedure contributive per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati o inagibili dei privati euro 700.000,00;

piano degli interventi di ripristino: euro 6.630.000,00;

Verificato che in relazione alle spese di soccorso si è conclusa l'istruttoria per cui sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dagli EELL indicate nell'allegato 1 per un importo pari al 60% delle spese sostenute e documentate;

Considerato che è possibile procedere alla liquidazione delle suddette spese solo nei confronti degli EE.LL che hanno inviato la documentazione completa della spesa indicati nell'allegato 1 parte A;

Ritenuto di rinviare la liquidazione della quota ammessa a finanziamento agli enti e per gli importi indicati nell'allegato 1 parte B all'invio della documentazione completa, fissando come termine ultimo il 15 ottobre 2006 superato il quale tali risorse verranno rese disponibili per il piano degli interventi;

Ritenuto di disporre che eventuali economie provenienti dalle varie linee di intervento saranno riutilizzate nell'ambito del piano degli interventi;

Considerato che la frana avvenuta nella frazione di Badia Prataglia in comune di Poppi ha causato l'evacuazione di alcuni nuclei familiari ed in particolare un nucleo familiare è stato sistemato in albergo per 25 gg con spese a carico del comune e ammontanti a euro 3.000,00;

Verificato che il comune di Poppi ha inviato la documentazione giustificativa della spesa di euro 3.000,00 per cui si può procedere al relativo rimborso a valere sulle risorse destinate al rimborso per le spese in emergenza;

Ordina:

1. Di ripartire le risorse complessive pari a euro 8.695.517,43 come di seguito indicato:

rimborso delle spese in emergenza sostenute dagli enti locali: euro 915.517,43;

primi interventi urgenti (comuni di Murlo e Poppi): euro 450.000,00;

per l'avvio di procedure contributive per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati o inagibili dei privati: euro 700.000,00;

piano degli interventi di ripristino: euro 6.630.000,00.

2. Di liquidare agli EE.LL di cui all'allegato 1 parte A gli importi corrispondenti al 60% delle spese sostenute a fianco di ciascuno indicato per un importo complessivo pari a euro 698.048,69.

3. Di rinviare la liquidazione della quota ammessa a finanziamento agli enti e per gli importi indicati nell'allegato 1 parte B all'invio della documentazione completa, fissando come termine ultimo il 15 ottobre 2006 superato il quale tali risorse verranno rese disponibili per il piano degli interventi.

4. Di liquidare al comune di Poppi euro 3.000,00 quale rimborso delle spese sostenute per la sistemazione del nucleo familiare evacuato.

5. Di comunicare la presente ordinanza ai comuni indicati all'allegato 1 dell'Ord. C/1 del 28 marzo 2006 e alle province di Arezzo, Grosseto e Siena e di disporne la pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 18 luglio 2006

Il commissario delegato: ARTUSA

06A07142

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Messina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Messina nel giorno 8 luglio 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, essendo state effettuate le operazioni di disinfestazione dei locali del suddetto Ufficio nel giorno 7 luglio 2006, si sono rese necessarie le operazioni di areazione e pulizia straordinaria dei locali.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 19 luglio 2006

p. *Il direttore regionale:* VASSALLO

06A07145

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento nei giorni 4 e 5 luglio 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, essendosi verificate delle interruzioni nel collegamento alla rete telefonica Telecom, nelle giornate sopra indicate, l'Ufficio di Agrigento non ha potuto prestare con regolarità i servizi catastali di propria competenza. Si precisa che i servizi di pubblicità immobiliare non hanno subito alcuna interruzione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001 art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio.

Palermo, 19 luglio 2006

p. *Il direttore regionale:* VASSALLO

06A07146

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1º agosto 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Proposta di legge d'iniziativa popolare per regolare l'esercizio della prostituzione».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Politico Italia Nuova - via Sallustiana n. 27/a - 00187 Roma, www.italianuova.eu

06A07235

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1º agosto 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Siete voi favorevole all'abrogazione della legge del 20 febbraio 1958, n. 75, detta "Legge Merlin", che abolisce le case di prostituzione, e la regolamentazione professionale della prostituzione?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Politico Italia Nuova - via Sallustiana n. 27/a - 00187 Roma, www.italianuova.eu

06A07236

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione, alla società Saima Avandero S.p.a., in Limito di Pioltello, ad istituire un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Aprilia.

Con decreto direttoriale n. 2006/10512/DAC/CTL del 22 giugno 2006 la società Saima Avandero S.p.a. di Limito di Pioltello (Milano), (rapp. legale Vilone Renato nato a Crotone il 30 agosto 1944) è stata autorizzata ad istituire in Aprilia (Latina) - ss 148 Pontina km 44 un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di Accisa IT00LTT00006N.

06A07158

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 luglio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2737
Yen	147,25
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,403
Corona danese	7,4614
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68420
Fiorino ungherese	271,64
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9254
Corona svedese	9,2495
Tallero sloveno	239,67
Corona slovacca	38,005
Franco svizzero	1,5743
Corona islandese	91,81
Corona norvegese	7,9065
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2595
Nuovo leu romeno	3,5520
Rublo russo	34,1780
Nuova lira turca	1,9200
Dollaro australiano	1,6671
Dollaro canadese	1,4420
Yuan cinese	10,1651
Dollaro di Hong Kong	9,9008
Rupia indonesiana	11552,46
Won sudcoreano	1212,94
Ringgit malese	4,6783
Dollaro neozelandese	2,0495
Peso filippino	65,596
Dollaro di Singapore	2,0106
Baht tailandese	48,156
Rand sudafricano	8,7854

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A07289

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Irinotecan Mayne»

Estratto determinazione n. 258 del 19 luglio 2006

Medicinale: IRINOTECAN MAYNE.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma (Italia) S.r.l., via Fiorelii, 12 - 80121 Napoli.

Confezioni:

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 40 mg/2 ml - A.I.C. n. 037037013/M (in base 10), 13B8YP (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 mg/5 ml - A.I.C. n. 037037025/M (in base 10), 13B8Z1 (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 500 mg/25 ml - A.I.C. n. 037037037/M (in base 10), 13B8ZF (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: 20 mg di irinotecan cloridrato triidrato equivalente a 17,33 mg di irinotecan;

eccipienti: sorbitolo, acido lattico, idrossido di sodio, acido cloridrico e acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Mayne Pharma Ltd - Lexia Place Mulgrave Victoria 3170 Australia.

Rilascio dei lotti: Mayne Pharma Plc - Queensway Royal Leamington S.p.a. - Warwickshire, CV31 3RW (UK).

Indicazioni terapeutiche: irinotecan è indicato per il trattamento del carcinoma avanzato del colon-retto.

In combinazione con 5-fluorouracile e acido folinico in pazienti che non sono stati trattati precedentemente con chemioterapia per tumore avanzato.

Come monoterapia in pazienti nei quali un trattamento convenzionale contenente 5- fluorouracile non ha avuto successo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 40 mg/2 ml - A.I.C. n. 037037013/M (in base 10), 13B8YP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 45,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 74,91 euro;

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 100 mg/5 ml - A.I.C. n. 037037025/M (in base 10), 13B8Z1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 103,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 170,04 euro;

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 500 mg/25 ml - A.I.C. n. 037037037/M (in base 10), 13B8ZF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 515,07 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 850,08 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07147

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piridin»

Estratto determinazione n. 259 del 19 luglio 2006

Medicinale: PIRIDIN.

Titolare A.I.C.: Eg S.p.a., via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

2 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070012/M (in base 10), 13C95W (in base 32);

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070024/M (in base 10), 13C968 (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070036/M (in base 10), 13C96N (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070048/M (in base 10), 13C970 (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070051/M (in base 10), 13C973 (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070063/M (in base 10), 13C97H (in base 32);

2 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070075/M (in base 10), 13C97V (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070087/M (in base 10), 13C987 (in base 32);

2 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070099/M (in base 10), 13C98M (in base 32);

2 mg compresse 10×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070101/M (in base 10), 13C98P (in base 32);

2 mg compresse 20×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070113/M (in base 10), 13C991 (in base 32);

2 mg compresse 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070125/M (in base 10), 13C99F (in base 32);

2 mg compresse 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070137/M (in base 10), 13C99T (in base 32);

2 mg compresse 60×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070149/M (in base 10), 13C9B5 (in base 32);

2 mg compresse 90×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070152/M (in base 10), 13C9B8 (in base 32);

2 mg compresse 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070164/M (in base 10), 13C9BN (in base 32);

2 mg compresse 120×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037070176/M (in base 10), 13C9C0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 2 mg di glimepiride;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, carbossimetilamido sodico (Tipo A), povidone, polisorbato 80, talco, magnesio stearato.

Produzione confezionamento: Usv Ltd - H-17/H-18, O.I.D.C., Mahatma Gandhi Udyog Nagar - Dabhel Daman 396210 India.

Confezionamento, controllo e rilascio dei lotti:

Sofarimex Industrial Quimica e Farmaceutica Lda - Av. Das Industrias Alto do Col aride Agualva - 2735-213 Cacem Portogallo;

Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel Germania.

Indicazioni terapeutiche: glimepiride compresse è indicato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione del peso corporeo da soli non sono sufficienti ad abbassare adeguatamente il livello di glicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezioni: 2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037070036/M (in base 10), 13C96N (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,34 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,17 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07149

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metformina EG»

Estratto determinazione n. 260 del 19 luglio 2006

Medicinale: METFORMINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

1000 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 037040019/M (in base 10), 13BCWM (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 037040021/M (in base 10), 13BCWP (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 037040033/M (in base 10), 13BCX1 (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 037040045/M (in base 10), 13BCXF (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 037040058/M (in base 10), 13BCXU (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 037040060/M (in base 10), 13BCXW (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 037040072/M (in base 10), 13BCY8 (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 037040084/M (in base 10), 13BCYN (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 150 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 037040096/M (in base 10), 13BCZ0 (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 037040108/M (in base 10), 13BCZD (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 600 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 037040110/M (in base 10), 13BCZG (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037040122/M (in base 10), 13BCZU (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037040134/M (in base 10), 13BD06 (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037040146/M (in base 10), 13BD0L (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037040159/M (in base 10), 13BD0Z (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037040161/M (in base 10), 13BD11 (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037040173/M (in base 10), 13BD1F (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037040185/M (in base 10), 13BD1T (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037040197/M (in base 10), 13BD25 (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 150 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037040209/M (in base 10), 13BD2K (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037040211/M (in base 10), 13BD2M (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 600 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 037040223/M (in base 10), 13BD2Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: metformina 1000 mg (come metformina cloridrato);

eccipienti: ipromellosa, macrogol 6000, magnesio stearato, povidone K25, titanio diossido (E171).

Produzione e confezionamento: Dragenopharm Apotheker Pusch GmbH & Co.KG - Gollstrasse 1 - 84529 Tittmonig (Germania).

Confezionamento:

Dragenopharm Apotheker Pusch GmbH & Co.KG - Gollstrasse 1 - 84529 Tittmonig (Germania);

Doppel farmaceutici S.r.l., via Volturno, 48 - 20089 Quinto De Stampi Rozzano (Milano);

Cosmo S.p.a., via C. Colombo - 20020 Lainate (Milano).

Controllo e rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel (Germania);

Doppel farmaceutici S.r.l., via Volturno, 48 - 20089 Quinto De Stampi Rozzano (Milano);

Cosmo S.p.a., via C. Colombo - 20020 Lainate (Milano).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti in particolare nei pazienti in soprappeso, quando il regime dietetico e l'attività fisica da soli non consentono un controllo adeguato della glicemia.

Negli adulti «Metformina EG» 1000 mg compresse rivestite con film può essere impiegata come monoterapia, oppure in combinazione con altri antidiabetici orali, o con l'insulina.

Nei bambini da dieci anni di età e negli adolescenti «Metformina EG» 1000 mg compresse rivestite con film può essere impiegata come monoterapia, o con l'insulina.

Nei pazienti in soprappeso con diabete di tipo 2, trattati con metformina come terapia di prima linea dopo il fallimento del regime dietetico, è stata riscontrata una riduzione delle complicanze del diabete.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: 1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL; A.I.C. n. 037040058/M (in base 10), 13BCXU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,68 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,08 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07148

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doxorubicina Ebewe»

Estratto determinazione n. 261 del 19 luglio 2006

Medicinale: DOXORUBICINA EBEWE.

Titolare A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l., viale SS. Pietro e Paolo, 50 - 00144 Roma.

Confezioni:

2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino di vetro da 50 ml; A.I.C. n. 034879039/M (in base 10), 1318FKZ (in base 32);

2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino di vetro da 100 ml; A.I.C. n. 034879041/M (in base 10), 1318FL1 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: un ml contiene:

principio attivo: 2 mg di doxorubicina cloridrato;

eccipienti: acido cloridrico, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e controllo: Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG - A-4866 Unterach - Austria.

Indicazioni terapeutiche: la doxorubicina è utilizzata nelle seguenti indicazioni: sarcoma dei tessuti molli e osteosarcoma, linfoma di Hodgkin e non-Hodgkin, leucemia linfoblastica acuta, leucemia mieloblastica acuta, carcinoma della tiroide, della mammella, dell'ovaio, della vescica, carcinoma polmonare a piccole cellule e neuroblastoma.

Alcuni studi hanno dimostrato che la doxorubicina può essere utilizzata per via intravescicale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino di vetro da 50 ml; A.I.C. n. 034879039/M (in base 10), 1318FKZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 74,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 123,29 euro;

2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione flaconcino di vetro da 100 ml; A.I.C. n. 034879041/M (in base 10), 1318FL1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 149,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 246,74 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07150

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duac»

Estratto determinazione n. 266 del 19 luglio 2006

Medicinale: DUAC.

Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratories S.r.l. (socio unico), via Calabria, 15 - 20090 Redecesio di Segrate (Milano).

Confezioni:

1%+5% gel 1 tubo in alluminio da 6 g; A.I.C. n. 036925016/M (in base 10), 136VLS (in base 32);

1%+5% gel 1 tubo in alluminio da 25 g; A.I.C. n. 036925028/M (in base 10), 136VM4 (in base 32);

1%+5% gel 1 tubo in alluminio da 30 g; A.I.C. n. 036925030/M (in base 10), 136VM6 (in base 32);

1%+5% gel 1 tubo in alluminio da 55 g; A.I.C. n. 036925042/M (in base 10), 136VML (in base 32);

1% + 5% gel 1 tubo in alluminio da 60 g; A.I.C. n. 036925055/M (in base 10), 136VMZ (in base 32);

1% + 5% gel 1 tubo in alluminio da 50 g; A.I.C. n. 036925067/M (in base 10), 136VNC (in base 32);

1% + 5% gel 1 tubo in alluminio da 15 g; A.I.C. n. 036925079/M (in base 10), 136VNR (in base 32);

1%+5% gel 1 tubo in alluminio da 70 g; A.I.C. n. 036925081/M (in base 10), 136VNT (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 1 g di gel contiene:

principi attivi: 10 mg di clindamicina come clindamicina fosfato, 50 mg di benzoil perossido anidro come benzoil perossido idrato;

eccipienti: carbomer, dimeticone, disodio lauril sulfosuccinato, edetato disodico, glicerolo, silice colloidale idrata, polossamero 182, acqua depurata, sodio idrossido.

Produzione e controllo finale: Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd - Finisklin Industrial Estate Sligo Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: DUAC è indicato per il trattamento locale dell'acne vulgaris di gravità da lieve a moderata, specialmente in presenza di lesioni infiammatorie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

1%+5% gel 1 tubo in alluminio da 6 g; A.I.C. n. 036925016/M (in base 10), 136VLS (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

1%+5% gel 1 tubo in alluminio da 25 g; A.I.C. n. 036925028/M (in base 10), 136VM4 (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

1%+5% gel 1 tubo in alluminio da 30 g; A.I.C. n. 036925030/M (in base 10), 136VM6 (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

1%+5% gel 1 tubo in alluminio da 55 g; A.I.C. n. 036925042/M (in base 10), 136VML (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

1%+5% gel 1 tubo in alluminio da 60 g; A.I.C. n. 036925055/M (in base 10), 136VMZ (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

1%+5% gel 1 tubo in alluminio da 50 g; A.I.C. n. 036925067/M (in base 10), 136VNC (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

1%+5% gel 1 tubo in alluminio da 15 g; A.I.C. n. 036925079/M (in base 10), 136VNR (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

1%+5% gel 1 tubo in alluminio da 70 g; A.I.C. n. 036925081/M (in base 10), 136VNT (in base 32); classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07151

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nexium».

Estratto provvedimento UPC/II/2362 del 5 luglio 2006

Specialità medicinale: NEXIUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034972012/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972024/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972036/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972048/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972051/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972063/M -28 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972075/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972087/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972099/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972101/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972113/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972125/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972137/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972149/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972152/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972164/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972176/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972188/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972190/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972202/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972214/M - 140 (28 × 5) cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 034972226/M - 140 (28 × 5) cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 034972238/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972240/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972253/M - 7 × 1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972265/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972277/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972289/M - 25 × 1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972291/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972303/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972315/M - 50 × 1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972327/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972339/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972341/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972354/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972366/M - 100 × 1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972378/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034972380/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972392/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972404/M - 7 × 1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972416/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972428/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972430/M - 25 × 1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972442/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972455/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972467/M - 50 × 1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972479/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 03497248 1/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972493/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972505/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972517/M - 100 × 1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972529/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 034972531/M - 1 flacone da 40 mg polvere per soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 034972543/M - 10 flaconi da 40 mg polvere per soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0211/001-003/II/035, SE/H/0211/001-002/II/033, SE/H/0211/003/IB/031, SE/H/0211/001-003/R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica nella sezione 4.5, 4.3, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente a tutte le confezioni.

Modifica nella sezione 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alle compresse da 20 e 40 mg.

Modifica nella sezione 6.3 (periodo di validità) del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alla soluzione iniettabile.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07153

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Iopidine».

Estratto provvedimento UPC/II/2365 del 5 luglio 2006

Specialità medicinale: IOPIDINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 029823010/M - soluz. oftal. sterile 0,5% 5 ml;

A.I.C. n. 029823022/M - soluz. oftal. sterile 0,5% 10 ml;

A.I.C. n. 029823034/M - 12 buste da 2 monodosi da 0,25 ml.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0058/001-002/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del processo di produzione del principio attivo apraclonidina cloridrato.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07154

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Imukin».

Estratto provvedimento UPC/II/2366 del 5 luglio 2006

Specialità medicinale: IMUKIN.

Confezione: A.I.C. n. 028138016/M - 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0033/001/II/021.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: ulteriore batch size del volume di fermentazione (1800 litri); aggiornamento dei controlli «In-Process».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07155

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Arimidex».

Estratto provvedimento UPC/II/2367 del 5 luglio 2006

Specialità medicinale: ARIMIDEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 031809015/M - 28 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809027/M - 30 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809039/M - 84 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809041/M - 20 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809054/M - 100 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809066/M - 300 compresse 1 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca UK Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0111/001/II/039.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: rimozione del test del perossido dalle specifiche dell'etere metil butilico terziario (MTBE), materiale utilizzato per la produzione del principio attivo anastrazolo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07156

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 luglio 2006, recante: «Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 celebrative del 60º anniversario UNICEF.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2006).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2006, alla pag. 56, prima colonna, all'art. 1, dove è scritto: «... vengono emesse nella sola versione *proof* ed hanno corso legale dal 28 settembre 2006.», leggasi: «.... vengono emesse nella sola versione *fior di conio* ed hanno corso legale dal 28 settembre 2006.».

06A07122

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-178) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.